



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 OTTOBRE 2020, N. 1394

Regolamento (UE) n. 1308/2013. OCM Vino. Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Campagna viticola 2020-2021” - Approvazione modalità attuative per la presentazione delle domande di contributo 2

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Comunicato relativo alla domanda di protezione della DOP “Emilia-Romagna” 4

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 OTTOBRE 2020, N. 1394

Regolamento (UE) n. 1308/2013. OCM Vino. Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Campagna viticola 2020-2021" - Approvazione modalità attuative per la presentazione delle domande di contributo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, entrato in vigore il 1 gennaio 2014;
- il Regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il Regolamento (UE) 1308/2013 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 256/2017 della Commissione del 14 febbraio 2017 di modifica del citato Regolamento (UE) n. 1150/2016;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 132/2020 della Commissione, del 30 gennaio 2020 "che stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contributo dell'Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo";
- il Regolamento delegato (UE) n. 2020/419 della Commissione del 20 gennaio 2020 di deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- il Programma Nazionale di Sostegno nel settore del vitivinicolo 2019-2023, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, trasmesso alla Commissione Europea dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

Atteso che il suddetto Programma prevede, fra l'altro, l'attivazione della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi", tesa ad aumentare la competitività dei produttori del settore vitivinicolo con azioni di informazione e promozione dei vini comunitari attuate nei Paesi terzi;

Visto inoltre:

- il Decreto n. 1355 in data 5 marzo 2020 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali ha stabilito le assegnazioni della dotazione finanziaria relativa al "Programma di sostegno al settore vitivinicolo" per il periodo 2020/2021 ed attribuito a favore della Regione Emilia-Romagna la somma di € 6.041.314,46 per la campagna di promozione settore vino sui mercati dei Paesi terzi;

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 3893 del 4 aprile 2019, che fissa le modalità attuative della predetta misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi";
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari, forestali n. 6986 del 2 luglio 2020 che modifica il citato DM n. 3893/2019;
- il Decreto Direttoriale della Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica n. 9193815 del 30 settembre 2020 recante "OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2020/2021. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019";

Richiamati, in relazione al citato D.M. n. 3893/2019:

- l'articolo 5, comma 1, lettera b) che stabilisce che i progetti di promozione dei vini regionali, presentati alla Regione in cui il soggetto proponente ha sede operativa, sono ammissibili a finanziamento a valere sui fondi di quota regionale;
- l'articolo 10, comma 2, che prevede che i progetti regionali sono presentati sulla base delle modalità operative e procedurali emanate dalle Regioni in conformità all'avviso predisposto dal Ministero;

Ritenuto di adottare le modalità di attuazione della misura della promozione, recependo le disposizioni contenute nei predetti D.M. n. 3893/2019, così come modificato con D.M. n. 6986/2020, e nel Decreto direttoriale n. 9193815/2020 in relazione alle modalità di attuazione della misura della promozione sui mercati dei Paesi terzi dell'OCM Vino per la campagna viticola 2020/2021;

Considerato tuttavia che le disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 3893/2019 demandano alle Regioni, tra l'altro, la facoltà di assumere decisioni in ordine:

- alla possibilità di finanziare progetti multiregionali;
- alla diversa determinazione del contributo minimo ammissibile rispetto al limite fissato per i progetti a valere sui fondi quota nazionale;
- alla possibilità di presentazione di più progetti da parte un soggetto proponente purché non siano rivolti ai medesimi Paesi terzi o mercati di Paesi terzi;

Considerato inoltre che le disposizioni contenute nel Decreto direttoriale n. 9193815/2020 demandano alle Regioni, tra l'altro, la facoltà di assumere decisioni in ordine:

- alla possibilità di fissare dei quantitativi minimi di vino confezionato presente nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato", estratti dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019, comunque superiori a 50 hl per ciascun soggetto partecipante;
- alla diversa determinazione, per ciascun soggetto partecipante, del contributo minimo ammissibile per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario rispetto al limite fissato per i progetti a valere sui fondi quota nazionale;
- alla diversa determinazione, per ciascun soggetto partecipante, del contributo minimo ammissibile per Paese emergente, rispetto al limite fissato per i progetti a valere sui fondi quota nazionale;

Ritenuto pertanto di disciplinare i suddetti aspetti, adottando

specifiche disposizioni ulteriori in ordine alle modalità di attuazione della misura, di seguito riportate:

- verranno finanziati i progetti multiregionali in considerazione dell'interesse dimostrato per tale tipologia di domanda a cui verranno destinati € 250.000,00 del budget complessivo (riferimento al comma 3 dell'articolo 10 del Decreto n. 3893/2019);
- l'importo minimo del contributo del progetto non può essere inferiore a € 50.000,00 per Paese terzo o mercato del Paese terzo oppure ad € 100.000,00 qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo (riferimento al comma 7 dell'art. 13 del Decreto n. 3893/2019);
- è data facoltà al soggetto proponente di presentare massimo 2 progetti purché non siano rivolti ai medesimi Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi (riferimento al comma 3 dell'art. 5 del Decreto n. 3893/2019);
- il quantitativo minimo di vino confezionato per ciascun soggetto partecipante, alla voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del registro dematerializzato deve essere superiore ai 50 hl (riferimento al comma 2, dell'art. 5, del Decreto n. 9193815/2020)
- la soglia di contributo minimo che ciascun soggetto partecipante dovrà richiedere per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario o per Paese emergente, è fissata in € 5.000,00. Le spese rendicontate che determinino un contributo inferiore a tale importo non saranno ammesse (riferimento ai commi 7 e 8, dell'art. 5, del Decreto n. 9193815/2020);

Ritenuto, inoltre, di prevedere che i progetti di promozione e i necessari documenti a supporto, compilati seguendo gli schemi predisposti dal MIPAAF e contenuti nel citato Decreto direttoriale n. 9193815/2020 siano presentati con le seguenti modalità e tempistica:

I progetti devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 15 del 30 novembre 2020 al seguente indirizzo:

Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare - Viale della Fiera 8 - 40127 Bologna.

Il progetto può essere presentato tramite posta elettronica certificata, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) al seguente indirizzo agrissa@postacert.regione.emilia-romagna.it ovvero consegnato a mano esclusivamente tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata;

Il progetto deve pervenire entro il termine di scadenza previsto; non farà fede il timbro postale ma la data e l'orario di effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione regionale;

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare;

Per richieste di chiarimenti e/o informazioni scrivere all'indirizzo di posta elettronica agrissa@regione.emilia-romagna.it;

Richiamato l'art. 9, comma 1, lett. j del decreto n. 3893/2019 che introduce l'esclusione dal finanziamento per i soggetti che presentano progetti per i quali la durata del contributo supera i tre anni in un determinato Paese terzo o mercato di un Paese terzo, salvo proroghe concesse una volta per un massimo di due anni o due volte per un massimo di un anno per ciascuna proroga,

qualora gli effetti delle attività di promozione lo giustificino;

Ritenuto, infine, di disporre che il Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca provveda alla costituzione del Comitato di valutazione dei progetti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 del Decreto n. 3893/2019;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022", ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";
- n. 733 del 25 giugno 2020 recante "Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestata la regolarità dell'istruttoria e dell'assenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi
delibera

1. di recepire – sulla base delle considerazioni formulate in premessa e qui richiamate - le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 3893/2019 e nel Decreto Direttoriale

n. 9193815/2020 in relazione alle modalità di attuazione della misura della promozione sui mercati dei Paesi terzi dell'OCM Vino per la campagna viticola 2020/2021;

2. di adottare - nei limiti delle disposizioni contenute nei decreti n. 6893/2019 e n. 9193815/2020 - specifiche disposizioni ulteriori in ordine alle modalità di attuazione della misura come di seguitoriportate:

- verranno finanziati i progetti multiregionali in considerazione dell'interesse dimostrato per tale tipologia di domanda a cui verranno destinati € 250.000,00 del budget complessivo (riferimento al comma 3 dell'articolo 10 del Decreto n. 3893/2019);
- l'importo minimo del contributo del progetto non può essere inferiore a € 50.000,00 per Paese terzo o mercato del Paese terzo ed a € 100.000,00 qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo (riferimento al comma 7, dell'art. 13, del Decreto n. 3893/2019);
- è data facoltà al soggetto proponente di presentare massimo 2 progetti purché non siano rivolti ai medesimi Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi (riferimento al comma 3, dell'art. 5, del Decreto n. 3893/2019);
- il quantitativo minimo di vino confezionato per ciascun soggetto partecipante, alla voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del registro dematerializzato deve essere superiore ai 50 hl (riferimento al comma 2, dell'art. 5, del Decreto n. 9193815/2020);
- la soglia di contributo minimo che ciascun soggetto partecipante dovrà richiedere per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario o per Paese emergente è fissata in € 5.000,00. Le spese rendicontate che determinino un contributo inferiore a tale importo non saranno ammesse (riferimento ai commi 7 e 8, dell'art. 5, del Decreto n. 9193815/2020);

3. di stabilire inoltre che le disposizioni definite nei decreti ministeriali e recepite secondo quanto previsto al punto 1 ed integrate da quelle contenute nel precedente punto 2, costituiscono avviso a presentare i progetti regionali sulle risorse di quota regionale in attuazione della misura della promozione sui mercati dei Paesi terzi dell'OCM Vino per la campagna viticola 2020/2021;

4. di prevedere che i progetti di promozione e i necessari

documenti a supporto, compilati seguendo gli schemi predisposti dal MIPAAF e contenuti nel più volte citato Decreto n. 9193815/2020 siano presentati con le seguenti modalità e tempistica:

I progetti devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 15 del 30 novembre 2020 al seguente indirizzo:

Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare - Viale della Fiera 8 - 40127 Bologna.

Il progetto può essere presentato tramite posta elettronica certificata, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) al seguente indirizzo: agrissa@postacert.regione.emilia-romagna.it ovvero consegnato a mano esclusivamente tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata.

Il progetto deve pervenire entro il termine di scadenza previsto; non farà fede il timbro postale ma la data e l'orario di effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione regionale.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare.

Per richieste di chiarimenti e/o informazioni scrivere all'indirizzo di posta elettronica: agrissa@regione.emilia-romagna.it;

5. di disporre che il Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca provveda alla costituzione del Comitato di valutazione dei progetti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, del Decreto Ministeriale n. 3893/2019;

6. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

7. di trasmettere al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e all'Organismo Pagatore AGEA il presente atto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 3893/2019;

8. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando mandato al Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare di assicurarne la diffusione attraverso il sito E-R Agricoltura, caccia e pesca.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Comunicato relativo alla domanda di protezione della DOP "Emilia-Romagna"

Il Responsabile del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 7 novembre 2012, comunica che il Presidente del Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna ha presentato alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - domanda di protezione della DOP "Emilia-Romagna".

Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente annuncio, ogni soggetto interessato che abbia un interesse legittimo e sia stabilito o residente sul territorio regionale può presentare osservazioni al Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare, pec agrissa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Per eventuali informazioni sulla procedura di registrazione si consiglia di rivolgersi ad Alberto Ventura, del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare, Viale della Fiera n. 8 - Bologna - tel. 051/5274466, e-mail: alberto.ventura@regione.emilia-romagna.it.

Di seguito si riporta il disciplinare di produzione proposto, pubblicato anche nel sito della Regione Emilia-Romagna – Area tematica Agricoltura, caccia e pesca.

Il Responsabile del Servizio
Valtiero Mazzotti

DOMANDA DI PROTEZIONE
D.O.P. (X) - I.G.P. ()

«Emilia-Romagna Dop»

Disciplinare

Articolo 1

Denominazione e vini

1. La Denominazione di Origine Controllata “Emilia-Romagna” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

“Emilia-Romagna” Pignoletto (categoria vino)

“Emilia-Romagna” Pignoletto frizzante (categoria vino frizzante)

“Emilia-Romagna” Pignoletto spumante (categorie vino spumante, vino spumante di qualità);

“Emilia-Romagna” Pignoletto passito (categoria vino);

“Emilia-Romagna” Pignoletto vendemmia tardiva (categoria vino).

Articolo 2

Base ampelografica

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata “Emilia-Romagna” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Pignoletto almeno per l’85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%; in tale ambito del 15% possono concorrere le uve dei vitigni Pinot nero e/o Pinot grigio vinificate in bianco.

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve della DOC “Emilia-Romagna” comprende l’intero territorio amministrativo dei Comuni sotto indicati:

Provincia di Bologna:

Anzola dell’Emilia, Argelato, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello D’Argile, Castenaso, Crevalcore, Dozza, Fontanelice, Granarolo dell’Emilia, Imola, Loiano, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Monte San Pietro, Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa.

Provincia di Modena:

Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Prignano sul Secchia, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Provincia di Ravenna:

Faenza, Brisighella, Riolo Terme, Castel Bolognese.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Emilia-Romagna" devono essere quelle tipiche della zona di produzione, e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
2. I sestri di impianto ed i metodi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
3. È vietata ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.
4. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Emilia-Romagna" non deve essere superiore a 21 t/ha ed il rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere del 9% vol.
5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Emilia-Romagna" devono essere riportati nei limiti di cui al precedente comma purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutte le uve prodotte. Tale supero potrà essere impiegato per la produzione dei vini IGT di ricaduta, se ne possiede le caratteristiche.
6. Per la gestione della denominazione si applicano le vigenti disposizioni nazionali.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
2. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Emilia-Romagna", ivi comprese le operazioni di elaborazione dei vini spumanti e frizzanti, devono essere effettuate nella zona di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nell'intero territorio amministrativo delle Province di Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Reggio Emilia.
3. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 del Reg. UE 2019/33, le operazioni di imbottigliamento o di confezionamento devono essere effettuate nella zona di vinificazione ed elaborazione di cui al comma 2, per salvaguardare la qualità e assicurare l'efficacia dei controlli.
4. Fatta eccezione per la tipologia "Emilia-Romagna" Pignoletto passito e vendemmia tardiva, la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutti i vini a Denominazione di Origine Controllata "Emilia-Romagna". Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla Denominazione di Origine Controllata "Emilia-Romagna" e potrà essere rivendicata a IGT. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
5. Per le tipologie "Emilia-Romagna" Pignoletto passito e "Emilia-Romagna" Pignoletto vendemmia tardiva la produzione massima di uva per ettaro non deve essere superiore a 9 t/ha, ottenute dalla cernita delle uve destinate alla produzione del vino "Emilia-Romagna" in possesso dei requisiti prescritti per tale tipologia. Il rimanente quantitativo di uva per ettaro, fino al massimo consentito per la tipologia "Emilia-Romagna" Pignoletto può essere destinato alla produzione delle diverse tipologie del vino "Emilia-Romagna".
6. La vinificazione dell'uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Emilia-Romagna" Pignoletto passito può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad

appassimento naturale avvalendosi anche di sistemi o tecnologie comunque operanti a temperature analoghe rispetto al processo naturale. Al termine dell'appassimento dette uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15% vol e la loro resa massima in vino non deve essere superiore al 50%. Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 55%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata "Emilia-Romagna" e potrà essere rivendicata a IGT. Oltre il 55% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

7. La vinificazione dell'uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Emilia-Romagna" vendemmia tardiva può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte a surmaturazione sulla pianta o ad appassimento naturale avvalendosi anche di sistemi o tecnologie comunque operanti a temperature analoghe rispetto al processo naturale. Al termine dell'appassimento dette uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol e la loro resa massima in vino non deve essere superiore al 60%. Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 65%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata "Emilia-Romagna" e potrà essere rivendicata a IGT. Oltre il 65% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

8. Le operazioni di elaborazione dei vini spumanti sono eseguite in osservanza alle disposizioni previste dai regolamenti unionali e dalla legislazione nazionale per le categorie "vino spumante" e "vino spumante di qualità".

9. È consentito l'arricchimento alla condizione e nelle modalità previste dalle normative nazionali e comunitarie fermo restando che i quantitativi impiegati non aumentino le rese massime di trasformazione di cui al precedente comma 4.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Emilia-Romagna", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Emilia-Romagna" Pignoletto

colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;

odore: caratteristico, floreale, fine;

sapore: da secco ad abboccato, caratteristico, fruttato, armonico, talvolta leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

"Emilia-Romagna" Pignoletto frizzante

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino;

odore: caratteristico, floreale, leggermente aromatico;

sapore: da secco ad abboccato, caratteristico, fruttato, armonico, talvolta leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

"Emilia-Romagna" Pignoletto spumante (VS e VSQ)

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino;

odore: caratteristico, floreale, leggermente aromatico;

sapore: sapido, caratteristico, fruttato, armonico, da brut nature a dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

“Emilia-Romagna” Pignoletto passito

colore: giallo dorato tendente all’ambroato con l’invecchiamento;

odore: fine, caratteristico, floreale, delicato;

sapore: da amabile a dolce, morbido, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol di cui almeno 12% vol effettivo;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

“Emilia-Romagna” Pignoletto vendemmia tardiva

colore: giallo dorato tendente all’ambroato con l’invecchiamento;

odore: intenso, caratteristico, floreale;

sapore: da amabile a dolce, fruttato, morbido, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol di cui almeno 12% vol effettivo;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

2. Nelle tipologie frizzanti, prodotte tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura.

3. In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini “Emilia-Romagna” può rilevare lieve sentore di legno.

Articolo 7*Designazione e presentazione*

1. Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Emilia-Romagna” è vietata l’aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi, “extra”, “fine”, “scelto”, “selezione” e similari. È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

2. Le indicazioni tendenti a qualificare l’attività agricola dell’imbottigliamento quali “viticoltore”, “fattoria”, “tenuta”, “podere”, “cascina” ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle norme comunitarie e nazionali.

3. Nella designazione e presentazione dei vini “Emilia-Romagna” è consentito fare riferimento alle unità geografiche aggiuntive individuate nell’allegato A del presente disciplinare, ai sensi della art. 29, comma 4, della legge 238/2016. In tale allegato sono precisate le rispettive delimitazioni territoriali e le rese produttive massime dell’uva per ettaro.

4. Per i vini designati con la Denominazione di Origine Controllata “Emilia-Romagna” è consentito l’uso della menzione “vigna” alle condizioni previste dalla normativa vigente.

5. Nelle tipologie frizzanti prodotte tradizionalmente con rifermentazione in bottiglia, è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura “rifermentazione in bottiglia”.

6. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’art. 1, con esclusione delle tipologie spumante e frizzante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Articolo 8*Confezionamento*

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata “Emilia-Romagna” possono essere immessi al consumo utilizzando i seguenti contenitori:

- per tutte le tipologie previste: bottiglie di vetro di forma tradizionale, esclusa la “dama”, fino alla capacità di litri 12,
- per la sola tipologia “Emilia-Romagna” Pignoletto, senza alcun riferimento ad unità geografiche aggiuntive: contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di

polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 6 litri.

- per le tipologie “Emilia-Romagna” Pignoletto e “Emilia-Romagna” Pignoletto frizzante, entrambe senza alcun riferimento ad unità geografiche aggiuntive: fusti di acciaio inox o altri materiali idonei a venire a contatto con gli alimenti per le capacità da litri 10 a litri 60.

Inoltre, in considerazione della consolidata tradizione è consentita la commercializzazione del vino “Emilia-Romagna” Pignoletto, senza alcun riferimento ad unità geografiche aggiuntive, confezionato in contenitori non a tenuta di pressione della capacità da 10 a 60 litri.

2. I vini a Denominazione di Origine Controllata “Emilia-Romagna” possono essere immessi al consumo utilizzando qualsiasi tipo di chiusura consentita, con esclusione del tappo a corona. Il tappo a vite deve essere a vestizione lunga.

Tuttavia, per il vino “Emilia-Romagna” Pignoletto frizzante sono ammesse anche le seguenti chiusure:

- tappo “a fungo” ancorato, di sughero o di materiale sintetico ammesso, pieno (tipo “elastomero”), tradizionalmente utilizzato nella zona, con eventuale capsula di copertura della chiusura di altezza non superiore a 7 cm;
- tappo cilindrico di sughero o altro materiale inerte trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago;
- tappo a corona, unicamente per la versione prodotta tradizionalmente per rifermentazione in bottiglia.

Il vino “Emilia-Romagna” Pignoletto spumante deve essere confezionato utilizzando le chiusure previste delle norme dell’Unione europea e nazionali, con esclusione dei tappi con un contenuto in sughero inferiore al 51% in peso e, comunque, la parte del tappo che va a contatto con il vino non deve avere una percentuale di sughero inferiore al 51% in peso. Tuttavia per le bottiglie di capacità inferiore a 200 ml è consentito anche l’uso del tappo a vite, eventualmente con sovrattappo a fungo, oppure a strappo in plastica.

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

“Emilia-Romagna” categorie: “vino” (1), “vino spumante” (4), “vino spumante di qualità” (5), “vino frizzante” (8).

1) fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica relativa alla Denominazione di Origine Controllata “Emilia-Romagna” interessa la parte centrale della regione Emilia-Romagna. La zona delimitata, che, a partire dall’estremità ovest, interessa tre province, ripartite quasi egualmente tra ambienti di pianura e di rilievo appenninico. Tale zona presenta caratteri di uniformità negli aspetti pedoclimatici vista la comune origine della giacitura e dell’esposizione dei terreni. Il clima nelle sue varie espressioni ha uniformato il passaggio e di conseguenza, le colture, tanto che i vitigni che compongono la base ampelografica dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Emilia-Romagna” sono allevati e coltivati con tecniche sostanzialmente omogenee in tutta la zona.

La pianura, con un’altitudine tipicamente compresa tra i 2 ed i 70 metri s.l.m., occupa un’area continua, tra la valle del fiume Secchia e quella del torrente Sillaro interessando gli ampi fondovalle appenninici, dove si raggiungono quote anche di 150 metri s.l.m. Nella piana pedemontana e nella piana alluvionale a crescita verticale, i sedimenti provengono principalmente dai fiumi e torrenti appenninici. Il rilievo appenninico interessa un’area continua che si estende dalle prime colline fino al crinale appenninico, compresa una area di pianura di transizione, morfologicamente mossa, quasi assente nella zona sud est della regione esclusa dalla delimitazione.

Le quote variano da 100 a 2200 metri, ma il vigneto interessa prevalentemente quote inferiori ai 700 metri. Predominano le rocce sedimentarie, con litotipi molto vari (arenarie, argille, calcari, gessi, sabbie, conglomerati). I suoli sono distribuiti secondo mosaici complessi, per la varietà dei fattori

orografici locali, e dei condizionamenti dovuti ai processi morfogenetici, per la complessità dell'assetto geologico strutturale e della distribuzione dei litotipi, per la diversità del clima, della vegetazione, e dell'intervento umano.

A seconda della zona e della tradizione viticola ed enologica, il vigneto è presente a differenti altitudini, a partire dalla pianura; l'area meno vitata risulta quella dell'alto appennino, caratterizzato da climi eccessivamente freddi. Il regime delle temperature dell'area è caratterizzato da un'elevata variabilità, passando dal temperato sub continentale (più importante relativamente all'area vitata) al temperato fresco. In pianura, il clima assume maggiori caratteri continentali, con valori medi annui intorno a 14–16°C.

Le precipitazioni variano da 600 a 800 mm annui, concentrate maggiormente nel periodo autunnale e secondariamente primaverile. Le piovosità minime sono localizzate nell'area nord-orientale. Le condizioni di deficit idrico avvengono principalmente nel periodo estivo, attenuate dall'elevata umidità relativa dell'aria e dalle dotazioni idriche superficiali. Salendo di altitudine la piovosità aumenta, variando da circa 800 m (margine appenninico prospiciente la pianura) ad oltre i 2000 mm dell'alto Appennino, parallelamente ad un aumento dei giorni di pioggia. Il bilancio idroclimatico segue il medesimo andamento della piovosità con valori variabili da circa -400 mm della pianura più interna fino a raggiungere lo 0 sul medio Appennino e valori positivi a maggiori altitudini.

Tuttavia, dall'inizio degli anni Novanta la regione, come tutta l'Italia e l'Europa, ha subito un sensibile mutamento del proprio clima, con aumenti significativi delle temperature medie (+1,1 °C) ed estreme (in particolare durante la stagione estiva, + 2 °C) uniti a cambiamenti nei regimi stagionali e di intensità delle precipitazioni, vedendo una certa diminuzione delle stesse soprattutto in Appennino che in certe annate ha causato fenomeni di siccità e calo delle rese produttive dei vigneti.

La zona geografica delimitata è un'area che presenta, sia per le aree di pianura che in quelle di collina, una buona uniformità nelle caratteristiche agronomiche di coltivazione dei vigneti, per l'origine alluvionale dei suoli e per il clima continentale.

Il vitigno Pignoletto è per circa il 60% localizzato in pianura e il 38% in collina; marginale la montagna (Istat, 2000). I vini rispecchiano le due macrozone viticole dell'Emilia-Romagna, perché la pianura produce vini più freschi e beverini, mentre la collina ha spesso vini più strutturati, eleganti e persistenti all'olfatto e al gusto.

In generale le condizioni d'illuminazione e calore della zona geografica delimitata, in riferimento all'area vitata, assicurano alle uve di raggiungere un adeguato grado di maturazione. Le sommatorie termiche più elevate si raggiungono in pianura con 2400 gradi (Indice di Winkler), che decrescono salendo di altitudine.

Nell'area collinare, sono tradizionalmente vitate le aree con le condizioni climatiche migliori, su versanti ben esposti o valli maggiormente protette da correnti di aria fredda, dove si ottengono vini di elevato pregio. Più diffusa la viticoltura collinare nelle province di Bologna e Modena. Ad altitudini più elevate, dove il vigneto è più marginale, con suoli poco profondi, soggetti a intensi fenomeni erosivi, trovano un ambiente particolarmente favorevole vitigni a ciclo breve.

Il clima sub continentale, garantisce una adeguata piovosità durante l'anno, mentre i fenomeni di siccità estiva, sono mitigati in pianura dalla presenza di corsi d'acqua e terreni profondi e da una migliore entità e distribuzione delle piogge in collina, rendendo tali ambienti favorevoli alla coltura della vite. Non mancano fenomeni locali particolari, come ad esempio, in pianura, nei pressi del confine tra la Provincia di Bologna e quella di Ferrara, la presenza di suoli deltizi e della pianura costiera, con altitudini inferiori al livello del mare, ad idromorfia poco profonda, ma la cui disponibilità idrica del suolo è contrastata da un bilancio idroclimatico molto negativo.

In generale comunque, la presenza di elevate escursioni termiche tra notte e giorno nel periodo di maturazione delle uve, abbinate a terreni prevalentemente sub alcalini o alcalini, a tessitura fine o moderatamente fine, determinano l'ottenimento di vini profumati e dall'alto contenuto in polifenoli, da cui derivano le caratteristiche organolettiche tipiche dei vini.

L'importanza della viticoltura di questa area viticola è comprovata dall'importante diffusione del vigneto all'interno dell'area delimitata e dalle centinaia di migliaia di ettolitri di vino ottenuto da uve della varietà Pignoletto e commercializzato ogni anno nel mondo.

2) fattori storici ed umani rilevanti per il legame

Quando i romani, circa due secoli prima della nascita di Cristo, sottomisero ed unificarono sotto il segno della lupa i territori dell'attuale Emilia-Romagna abitati dalle tribù dei galli boi, avevano probabilmente mille motivi per farlo, non esclusi quelli legati alle ricchezze agricole di tali zone. I filari di vite erano maritati ad alberi vivi, secondo l'uso introdotto dagli etruschi e sviluppato successivamente dai galli. Tale metodo, infatti, lo si chiama "*arbustum gallicum*", particolarmente adatto alle terre basse e umide della pianura, ma poi diffusosi notevolmente nelle zone collinari. È accertato che da tali terreni, soprattutto quelli collinari posti a sud di Bononia, i nostri antenati latini producevano vini che li appassionavano moltissimo. Le terre dell'agro bononiense erano coltivate dai veterani di tante campagne militari in tutto il mondo allora conosciuto, per cui il vino era diffusamente bevuto e gustato; vi si produceva un vino frizzante ed albano, cioè biondo, molto particolare ma non abbastanza dolce per essere piacevole e quindi non tanto apprezzato, poiché è risaputo che durante l'epoca imperiale era gradito il vino dolcissimo, speziato ed aromatizzato con innumerevoli essenze.

Riprendendo il cammino alla ricerca di tracce che ci possano condurre ai vini che oggi degustiamo, ci imbattiamo nelle biografie frutto dell'operosità di tali monaci-agresti che sono giunte fino ai giorni nostri in cui si menzionano i notevoli impulsi dati per lo sviluppo della vite. I monaci si sparsero in tutte le regioni italiane e nel migrare verificarono che sulle colline bolognesi si produceva un buon vinello dorato e mordace, appunto frizzante.

OMNIA ALLA VINA IN BONITATE EXCEDIR - decisamente "... un vino superiore per bontà a tutti gli altri..." e bevuto non solo durante le pratiche liturgiche, ma anche con gioia alla tavola del nobile e del volgo.

I secoli che da allora sono trascorsi per giungere fino ai giorni nostri, sono stati indiscussi testimoni di innumerevoli vicende e citazioni riguardanti il vino ottenuto in questo territorio.

A testimonianza dell'antica coltivazione della vite sono state ritrovate antiche olle di conservazione del vino nella zona della località di Mercatello, posta al confine tra le località di Monteveglio e Castello di Serravalle dell'attuale Comune di Valsamoggia. Della vite coltivata sulle colline di Monteveglio, nelle adiacenze della monumentale Abbazia omonima, ne parla il documento risalente al 973 d.C. in cui il Vescovo di Bologna Alberto concedeva al Vescovo di Parma, insieme all'Abbazia stessa, circa trenta tornature di vigneti.

All'Alto Medioevo risalgono le testimonianze dei monaci-agresti nello sviluppo della vite: il monaco Donizone racconta che per tre mesi nel banchetto nuziale del marchese Bonifacio, padre di Matilde di Canossa si attingeva vino a due pozzi con secchie. Il giurista bolognese Odofredo (XIII secolo) ricorda che gli studenti in prossimità delle festività natalizie, erano soliti ripetere: "Andiamo a comprare il vino per l'estate (perciò bianco) a Castel del Vescovo (oggi Sasso Marconi)".

Di vigne su tutto l'arco collinare a sud di Bologna si ha menzione già sul finire dell'VIII secolo e sul finire del X si trovano vigne anche a Musiano, presso Pianoro, e poi a Iola, Oliveto, Monteveglio, Crespellano, San Lorenzo in Collina, Elle, Grizzana, Monte Cerere, dove prevaleva il vigneto specializzato a ceppo basso.

Nel 1250 la città di Bologna (ora capoluogo della regione Emilia-Romagna) ordina la costruzione della "Strada dei vini" per trasportare con sicurezza verso la città i vini ottenuti nelle colline a sud. A questo periodo risalgono i primi estimi del comprensorio vitivinicolo. Nel 1300 Pier de' Crescenzi citava una trentina di tipologie di vini, prodotti in questa regione, tra le quali il Trebbiano, il "Pignuolo" (Pignoletto) e le Lambrusche.

Per secoli a Bologna la produzione e il commercio erano strettamente controllati: l'uva veniva pigiata sul posto e poi portata in città con grosse botti dette "castellate". Presso la curia di Sant'Ambrogio, l'attuale via de' Pignattari a fianco alla Basilica di San Petronio, particolari figure detti "brentatori" dovevano assaggiare il prodotto e certificare che non fosse adulterato o di scarsa qualità e quindi

determinarne la quantità tramite apposite misure vinarie (la “quartarola” e i suoi sottomultipli). Le tecniche enologiche resero sempre migliore la produzione dei vini fino a quando persino Agostino Gallo ne “Le venti giornate dell’agricoltura” del 1567, sollecitava di piantare le uve pignole, per la notevole produzione che ne favoriva il commercio e perché ricercate. Medico e botanico di Papa Sisto V, il Bacci, nel personale trattato del 1596 “De naturalis vinarium istoria de vitis italiane”, asseriva le “...rare et optime...” qualità intrinseche delle uve pignole.

A metà del Seicento il marchese bolognese Vincenzo Tanara, autore del trattato di agronomia “Economia del Cittadino in Villa” (1644), riporta che i nobili bolognesi amavano i vini toscani e francesi ma anche l’Albana e il Trebbiano. Anche Soderini, noto agronomo fiorentino, ne confermava le caratteristiche mentre il Trinci - 1726 – illustrò le peculiarità che ora si riscontrano nell’odierno vino Pignoletto.

Ulteriori conferme sono riportate nel “Bullettino Ampelografico” del 1881, in cui è nominata l’uva coltivata nelle colline poste a sud di Bologna, la cui somiglianza con l’attuale Pignoletto è stupefacente.

Più recentemente l’articolo “La Viticoltura del bolognese” di Mario Grilli su la Mercanzia nel 1970 emerge il valore enologico e commerciale del prodotto ottenuto nell’area dei comuni della media pianura del Reno. In quella zona i vigneti di Montuni, Trebbiano romagnolo, Pinot bianco emergeva un cosiddetto “clone di Riesling”, con il nome di Alioncino2. In seguito alle ricerche effettuate da Faccioli e Marangoni dell’Università di Bologna, il “clone di Riesling” o Pignolo o Pignolino o Alioncina o Alioncino2 fu classificato come vitigno autonomo e denominato Pignoletto Bolognese con la pubblicazione su “La Mercanzia” n. 2 del 1978 e poi sulla Rivista di Viticoltura e di Enologia di Conegliano n.8, sempre nel 1978.

Da questa ricerca, commissionata dalla Regione Emilia-Romagna proprio per affrancarlo dalle erronee denominazioni di Pinot bianco o Riesling Italico, risulta che esso è diffuso da oltre un secolo nella pianura bolognese nei terreni di proprietà dei Principi Hercolani presso Bentovoglio, maritato all’olmo nelle tradizionali alberate bolognesi.

Oggi nelle terre che furono degli Hercolani e dei Bentivoglio la coltura di questo vitigno è molto diffusa e si è estesa, anche oltre i confini provinciali, nelle province di Modena e Ravenna, ed è tuttora in espansione.

Con il passare dei secoli l’operato dell’uomo ha inciso profondamente nella coltivazione della vite e nella produzione dei vini.

I viticoltori hanno affinato le tecniche agronomiche di allevamento basate sulla regimazione delle acque nei terreni di pianura, dapprima attraverso le tradizionali “alberate” che delimitavano gli appezzamenti ben drenati da fossi perimetrali, mentre in collina la coltivazione della vite è da sempre basata su vigneti specializzati.

Al riguardo è essenziale la presenza dei Consorzi di bonifica (Consorzio Bonifica Renana, Consorzio della Bonifica Burana, Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale) che garantiscono la regimazione delle acque e la loro distribuzione nel territorio.

Le forme d’allevamento e i sestri d’impianto dei vigneti si sono storicamente evoluti nella zona a seguito dell’attività e delle sperimentazioni dei viticoltori e sono volti a contenere le rese di uva per ettaro ed ottenere le qualità desiderata tenendo conto delle caratteristiche all’ambiente pedoclimatico favorevole per un naturale accrescimento della vite.

I viticoltori, nel tempo, hanno optato per forme di allevamento a cordone permanente con tralci ricadenti capaci di contenere la vigoria delle piante, di consentire un’adeguata distribuzione spaziale delle gemme, esprimere la potenzialità produttiva, permettere la captazione dell’energia radiante, assicurare sufficiente aerazione e luminosità ai grappoli.

Le forme di allevamento più diffuse sono il cordone libero, il cordone speronato, il GDC, il guyot, il sylvoz. La densità d’impianto varia dai 2500 - 3000 ceppi/ettaro nei terreni di pianura ai 3000 - 4000 ceppi/ettaro nei terreni del margine appenninico e collinari del basso-medio Appennino associati a calanchi.

Anche la produzione enologica del territorio e le pratiche di elaborazione dei vini si sono evolute nel tempo e fanno riferimento alla tradizione consolidata nella zona di produzione. In particolare, l'Emilia-Romagna è la patria dei vini frizzanti, frutto di una lunga tradizione locale, caratteristica che accomuna i vini di pianura e di collina, da est a ovest della Regione per tutte le sue provincie.

L'elaborazione dei vini frizzanti veniva effettuata mediante rifermentazione in bottiglia fino agli anni '70 del secolo scorso per poi evolversi con l'utilizzo di moderne autoclavi secondo il metodo Martinotti-Charmat.

La produzione dei vini spumanti è la naturale evoluzione della versione frizzante sfruttando l'esperienza acquisita nel tempo nella produzione dei vini frizzanti.

Tuttavia, rimane attuale la tradizionale produzione dei vini frizzanti e vini spumanti mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia.

“Emilia-Romagna” categorie: “vino spumante” (4), “vino spumante di qualità” (5), “vino frizzante” (8).

Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini "Emilia-Romagna" nella categoria “vino frizzante” costituiscono la tipologia di maggiore produzione e rispecchiano la tradizione emiliano-romagnola che è incentrata sulla preparazione di vini frizzanti, mentre le tipologie nelle categorie “vino spumante” e “vino spumante di qualità” sono meno prodotte, ma in forte crescita nell'ultimo decennio.

Questi vini si presentano di colore giallo paglierino di tonalità più o meno intensa con sfumature dorate e a volte verdognole.

All'olfatto propongono sentori freschi e floreali di fiori bianchi (biancospino, mughetto, gelsomino) caratteristici della varietà.

Il gusto è mediamente aromatico, fruttato di frutta bianca poco matura (mela) ed una apprezzabile acidità. Sovente il finale è amarognolo, qualità che deriva dai terreni locali spesso ricchi di argille e arenarie e rivela la stretta relazione con il territorio.

Interazione causale fra gli elementi della zona geografica e la qualità/le caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico:

Le peculiarità dei vini frizzanti e dei vini spumanti, vini spumanti di qualità sopra descritte sono il risultato delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione combinate con i fattori umani che tradizionalmente hanno inciso sulle proprietà enologiche intrinseche delle uve e sulle tecnologie di elaborazione. In particolare, l'ambiente geografico della zona di produzione è caratterizzato da un clima continentale ma sufficientemente ventilato per la vicinanza al mare Adriatico e da terreni ben drenanti per effetto delle tecniche agronomiche consolidate nel tempo che determinano una disponibilità idrica adeguata tale da consentire una ottimale maturazione dei grappoli. Le escursioni termiche notte-giorno durante la maturazione dei grappoli concorrono a mantenere il patrimonio aromatico ed acido dell'uva che assicura la conseguente freschezza dei vini.

Inoltre, i viticoltori con l'esperienza hanno affinato tecniche di conduzione dei vigneti atte a mitigare gli eccessi di calore e le variabilità della disponibilità idrica che si sono verificate nell'ultimo decennio, al fine di ottenere uve innanzitutto di ottima qualità e con il giusto equilibrio tra le componenti zuccherine e aromatiche, tenendo in considerazione l'esigenza di effettuare la successiva elaborazione per la produzione di vini frizzanti e vini spumanti, vini spumanti di qualità che siano in possesso di contenuto acido adeguato. Dunque, la competenza del viticoltore locale risulta determinante nella gestione del vigneto, dalla scelta del portainnesto al sistema di allevamento, dalla gestione della chioma alla regolamentazione degli apporti idrici. Tutto questo è essenziale per ottenere uve idonee alla costituzione delle partite di vini da destinare alla successiva elaborazione per la produzione di vini frizzanti o vini spumanti, vini spumanti di qualità che presentino le proprietà organolettiche tipiche della varietà Pignoletto. Inoltre, l'elaborazione dei vini frizzanti, vini spumanti e vini spumanti di qualità “Emilia-Romagna” rappresenta il risultato dell'innovazione tecnologica nel

processo di elaborazione che, partendo dall'ancestrale rifermentazione in bottiglia applicata fino al secolo scorso, si è poi evoluta verso l'elaborazione in autoclave. Ciò ha contribuito a rendere più efficiente il processo di selezione dei lieviti e la pulizia dei vini, migliorando così il quadro olfattivo e la piacevolezza dei prodotti ottenuti. Tutto ciò permette di esaltare le peculiarità organolettiche dei vini, valorizzando in particolare la freschezza e le note floreali che derivano principalmente dalle uve e che sono l'espressione di un ambiente ideale alla produzione dei vini.

Con l'esperienza maturata in questi ultimi decenni nell'elaborazioni in grandi recipienti secondo le più moderne tecniche enologiche, recentemente il metodo di rifermentazione in bottiglia sta vivendo una nuova ripresa e si presenta sul mercato in una veste rinnovata che coniuga la migliore tecnica enologica con la tradizione secolare del territorio

In conclusione, le caratteristiche di unicità e di tipicità dei vini "Emilia-Romagna" frizzanti e spumanti elaborati nella zona di vinificazione della DOC sono il risultato della sinergia tra le caratteristiche del vitigno, del territorio e del lavoro dell'esperienza dell'uomo, e determinano la piacevolezza olfattiva e l'eleganza complessiva dei vini.

"Emilia-Romagna" categoria: "vino" (1).

Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini "Emilia-Romagna" nella categoria "vino" sono prodotti prevalentemente nell'area collinare della zona di produzione che per caratteristiche pedo-climatiche è più vocata alla produzione di uve aventi un contenuto in zuccheri più elevato e una acidità meno pronunciata.

Inoltre, nell'ultimo decennio è stata riscontrata la vocazione delle uve della varietà Pignoletto all'appassimento o alla surmaturazione sulla pianta per produrre le versioni "passito" e "vendemmia tardiva".

I vini "Emilia-Romagna" nella categoria "vino" si presentano di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli caratteristici della varietà Pignoletto.

Il profumo è delicato di fiori bianchi (biancospino, mughetto, gelsomino) e talvolta note di mandorla e peperone giallo.

Al sapore si presenta fruttato di frutta gialla matura (pera e mela) con contenuta acidità e giusta aromaticità, spesso con sentori amarognoli e una percettibile mineralità dovuta alla vicinanza del mare Adriatico; tutti fattori fortemente legati alle caratteristiche del territorio ricco di argille e arenarie.

Nelle versioni "passito" e "vendemmia tardiva", il colore è giallo dorato, anche carico, tendente all'ambrato.

All'olfatto rivelano profumi intensi floreali delicati di fiori bianchi e fruttati di frutta gialla matura

Al gusto si presentano vini amabili o dolci, caldi, di alta alcolicità totale e moderata acidità, armonici e vellutati dove il finale amarognolo viene annullato dall'appassimento o surmaturazione delle uve.

Interazione causale fra gli elementi della zona geografica e la qualità e le caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico:

Le peculiarità dei vini "Emilia-Romagna" sono il risultato delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione combinate con i fattori umani che tradizionalmente hanno inciso sulle proprietà enologiche intrinseche delle uve e sulle tecnologie di elaborazione. In particolare, l'ambiente geografico della zona di produzione è caratterizzato da un clima continentale ma sufficientemente ventilato per la vicinanza al mare Adriatico e da terreni ben drenanti per effetto delle tecniche agronomiche consolidate nel tempo che determinano una disponibilità idrica adeguata tale da consentire una ottimale maturazione dei grappoli. Le escursioni termiche notte-giorno durante la maturazione dei grappoli e l'ottimale esposizione dei vigneti nei versanti collinari concorrono a mantenere il patrimonio aromatico dell'uva a ad assicurare una notevole capacità di accumulo degli zuccheri.

Inoltre, i viticoltori con l'esperienza hanno affinato tecniche di conduzione dei vigneti atte a mitigare gli eccessi di calore e le variabilità della disponibilità idrica che si sono verificate nell'ultimo

decennio, al fine di ottenere uve innanzitutto di ottima qualità e con il giusto equilibrio tra le componenti zuccherine e aromatiche.

Le versioni “passito” e “vendemmia tardiva” sono vini ottenuti con le tecniche dell’appassimento o della surmaturazione sulla pianta che, unite all’origine geografica, determinano le peculiarità dei prodotti.

Per questi vini vengono destinate le uve dei versanti meglio esposti, in vicinanza di corsi d’acqua che garantiscono un’umidità costante, soprattutto nelle ore notturne, e favoriscono lo sviluppo della muffa nobile determinando le condizioni ottimali per la produzione di vini ottenuti da uve bottrizzate.

Per il metodo dell’appassimento la raccolta delle uve viene fatta esclusivamente a mano, selezionando i grappoli migliori adatti a sostenere il periodo di appassimento, i quali vengono collocati in apposite cassette. Per la raccolta risulta importante non solo il grado zuccherino ma anche la buona nota acida. L’uva intatta viene conservata in ambienti ben areati, controllandone periodicamente lo stato di sanità per alcuni mesi.

In caso di surmaturazione sulla pianta, la raccolta delle uve viene ritardata fino al loro naturale appassimento che richiede grande attenzione da parte del viticoltore.

Anche le fasi successive all’appassimento la pigiatura, la fermentazione lenta in botti di piccole dimensioni, la maturazione e l’affinamento in bottiglia richiedono ai produttori la massima esperienza ed impegno.

Dunque, la competenza del viticoltore locale risulta determinante nella gestione del vigneto, dalla scelta del portainnesto al sistema di allevamento, dalla gestione della chioma alla regolamentazione degli apporti idrici. Tutto questo è essenziale per ottenere uve idonee alla costituzione dei vini che valorizzino le proprietà organolettiche tipiche della varietà Pignoletto.

Anche l’esperienza enologica acquisita dai produttori influisce sulle caratteristiche dei vini fino all’entrata delle uve in cantina ed alle operazioni di vinificazione, che sono essenziali per mantenere le loro peculiarità organolettiche e ottenere così vini armonici con le tipiche note floreali che costituiscono lo stile distintivo dei vini della zona geografica delimitata «Emilia-Romagna».

Per rispettare le specifiche caratteristiche organolettiche delle uve Pignoletto, nel processo di vinificazione i cicli di pressatura delle uve, nonché la temperatura e la durata delle fermentazioni, sono sapientemente stabiliti e finalizzati all’ottenimento dei vini aventi le descritte caratteristiche. In particolare, la caratterizzazione organolettica dei vini “Emilia-Romagna”, consolidata nel territorio e riconosciuta dal consumatore, si basa sulla piacevolezza olfattiva e quindi sull’eleganza complessiva; ciò è il risultato dell’interazione tra i citati fattori ambientali ed il complesso dei fattori umani, come conseguenza dell’esperienza e della cultura maturate nel tempo dagli operatori vitivinicoli.

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo: VALORITALIA società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave n. 24 – 00187 ROMA

Telefono 0039 0445 313088 Fax 0039 0445 313080

mail: info@valoritalia.it;

website www.valoritalia.it.

Valoritalia S.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della Legge 12/12/2016 n. 238, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 20, par. 1, del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, paragrafo 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 2 agosto 2018, pubblicato in G.U. n. 253 del 30.10.2018.

ALLEGATO 1

Elenco unità geografiche aggiuntive:

- “Colli di Imola”, con la seguente delimitazione:
in Provincia di Bologna, gli interi territori amministrativi dei comuni di Fontanelice, Borgo Tossignano, Casalfiumanese e la parte collinare dei territori amministrativi dei comuni di Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme e Ozzano dell’Emilia il cui limite a nord è delimitato dalla strada statale n. 9 “Emilia”.
La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini di cui al presente punto non deve essere superiore a 15 t/ha, ferma restando la possibilità, nelle annate favorevoli, di un supero di produzione non superiore al 20% le cui uve potranno essere rivendicate alla DOC Emilia-Romagna senza indicazione della Unità Geografica Aggiuntiva.
- “Modena”, con la seguente delimitazione:
l’intero territorio amministrativo dei comuni della Provincia di Modena indicati all’articolo 3.
La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini di cui al presente punto non deve essere superiore a 18 t/ha, ferma restando la possibilità, nelle annate favorevoli, di un supero di produzione non superiore al 20% le cui uve potranno essere rivendicate alla DOC Emilia-Romagna senza indicazione della Unità Geografica Aggiuntiva nel rispetto del limite previsto dall’articolo 4, 4. L’eventuale uva eccedente tale limite potrà essere impiegata per la produzione dei vini IGT di ricaduta.
- “Reno”, con la seguente delimitazione:
 - in Provincia di Bologna comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme, Castel Guelfo di Bologna, Medicina, Ozzano dell’Emilia, Castenaso, Budrio, Granarolo dell’Emilia, Bologna, San Lazzaro di Savena, Bentivoglio, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Pieve di Cento, Castel Maggiore, Argelato, Castello d’Argile, Casalecchio di Reno, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Zola Predosa, Anzola dell’Emilia, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese, Crevalcore, nonché le località Bazzano e Crespellano nel comune di Valsamoggia.
 - in Provincia di Modena comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Ravarino, Nonantola, Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto.La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini di cui al presente punto non deve essere superiore a 18 t/ha, ferma restando la possibilità, nelle annate favorevoli, di un supero di produzione non superiore al 20% le cui uve potranno essere rivendicate alla DOC Emilia-Romagna senza indicazione della Unità Geografica Aggiuntiva nel rispetto del limite previsto dall’articolo 4, 4. L’eventuale uva eccedente tale limite potrà essere impiegata per la produzione dei vini IGT di ricaduta.